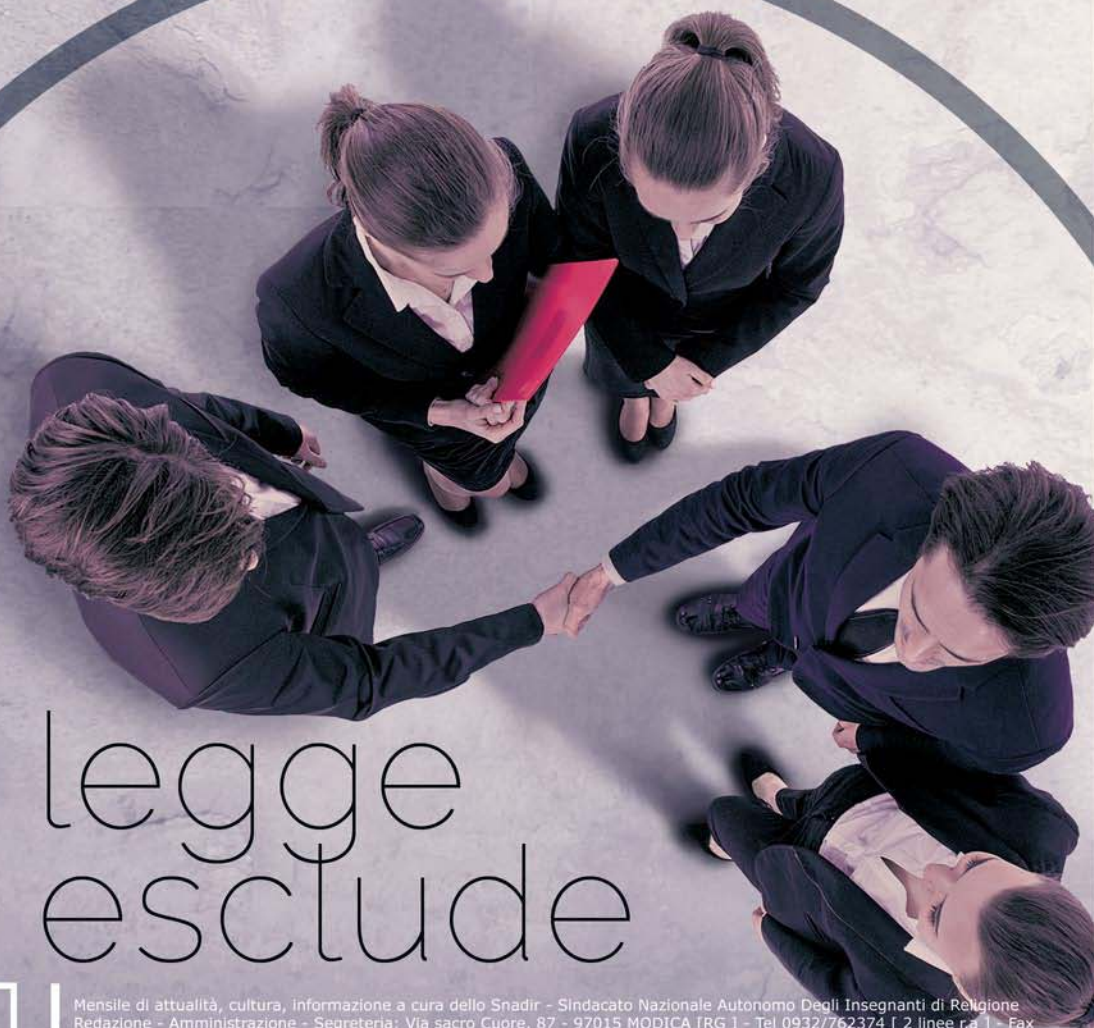


PROFESSIONE IR



MAGGIO
2015
ANNOXXII



una legge che esclude

WWW.SNADIR.IT
SNADIR@SNADIR.IT

Mensile di attualità, cultura, informazione a cura dello Snadir - Sindacato Nazionale Autonomo Degli Insegnanti di Religione
Redazione - Amministrazione - Segreteria: Via sacro Cuore, 87 - 97015 MODICA (RG) - Tel 0932/762374 [2 linee r.a.] - Fax
0932/455328 Direttore responsabile: Rosario Cannizzaro - Iscr. Trip.Modica n.2/95 - Iscritto al R.O.C. n. 10467 Poste Italiane
S.p.a - Spedizione in abbonamento postale 70% - D.L. 353/2003 [conv. in L. 27/02/2004 n. 46] art. 1, comma 1, Ragusa

SOMMARIO

ANNO XXII
NUMERO 5
Maggio 2016

Mensile di attualità, cultura, informazione
a cura dello Snadir

Spedizione

In abbonamento postale

Direttore

Orazio Ruscica

Direttore responsabile

Rosario Cannizzaro

Coordinatore redazionale

Domenico Pisana

Progetto grafico

Giuseppe Ruscica

Hanno collaborato

Giuseppe Favilla, Pietro Algieri,
Ernesto Soccavo, Claudio Guidobaldi,
Enrico Vaglieri

Direzione, Redazione, Amministrazione

Via Sacro Cuore, 87,
97015 MODICA (RG)
Tel. 0932/762374
Fax 0932/455328 Internet:
www.snadir.it
Posta elettronica: snadir@snadir.it

AMI Snadir

E' presente nel sito <http://www.snadir.it>
l'applicazione gratuita dello Snadir
(AMI) per ricevere in modo costante e
veloce news di attualità, cultura e
informazione sindacale

Chiuso in tipografia il 27/05/2016

Associato all'
USPI

UNIONE STAMPA PERIODICA ITALIANA



EDITORIALE

1. Una discriminazione inaccettabile: gli insegnanti di religione esclusi dall'organico dell'autonomia configurano una violazione del contratto
di Giuseppe Favilla

ATTIVITA' SINDACALE E TERRITORIO

2. La legge 107/2015: quali riconoscimenti per gli insegnanti di religione?
di Pietro Algieri
3. Viaggi d'istruzione e sicurezza nella scuola:
Competenze e responsabilità degli insegnanti di Ernesto Soccavo
4. La scuola e le elezioni
di Claudio Guidobaldi

6. Organico di diritto dei docenti di religione (di ruolo e non di ruolo)
per l'a.s. 2016/2017, avviata la rilevazione

Il 17 giugno inaugurazione del progetto "Labirinto della Memoria"
L'evento aprirà il X Meeting Internazionale Esploratori di Valori

SCUOLA E SOCIETA'

7. SCRUTINI FINALI: il voto dell'insegnante di religione è determinante

Crediti - documento consiglio di classe - scrutini finali - valutazione dell'IRC
E del comportamento - a.s. 2015/2016

RICERCA E FORMAZIONE

10. La didattica digitale nell'insegnamento della religione cattolica:
a Pisa convegno dei docenti di religione della Toscana,
Per iniziativa dell'ADR e dello Snadir di Domenico Pisana

11. "Insegnare la bellezza nel nostro tempo": a Milano più di 100 docenti
di religione della Lombardia a confronto per declinarla nell'attività didattica
di Domenico Pisana

12. Vuoi trovare lavoro? Migliora le tue soft skills
di Enrico Vaglieri



UNA DISCRIMINAZIONE INACCETTABILE: GLI INSEGNANTI DI RELIGIONE ESCLUSI DALL'ORGANICO DELL'AUTONOMIA

di Giuseppe Favilla*

Il D.lgs 165/2001 all'art. 25 comma 5 troviamo un esplicito riferimento all'autonomia di scelta del Dirigente Scolastico relativamente i propri collaboratori in aperto contrasto con quanto espresso nella Legge 107/2015 commi 1,2,3, 4 e 63.

Fin dalla loro comparsa, i docenti di religione sono stati sempre quella porzione del personale docente, ad essere amato e contrastato, voluto e respinto, onorificato ed umiliato, esaltato per le sue virtù organizzative, disprezzato per la sua troppa laboriosità... diciamolo pure: una persona a volte scomoda, ma possiamo dire che, nella stragrande maggioranza dei casi, è stato sempre trait d'union tra l'organizzazione e i vari consigli di classe (nella secondaria un docente può arrivare ad avere 18 classi e in talune istituzioni, la totalità delle classi del grado scolastico); avendo una visione di insieme maggiore rispetto ad un qualsiasi altro docente. Naturalmente sappiamo che ciò non è stato mai un automatismo e sappiamo benissimo che tra i colleghi delle altre discipline e su posto comune, infanzia, primaria e personale educativo, ci sono stati e continuano ad esserci, docenti davvero vocati e con una visione di insieme altrettanto sviluppata.

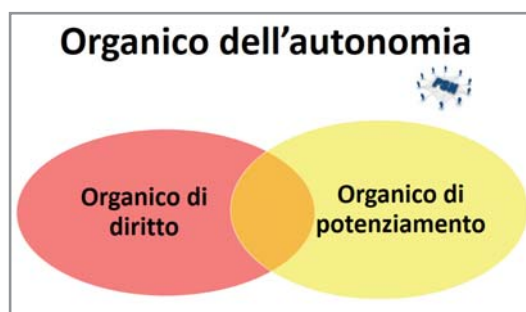
Dopo questa doverosa introduzione veniamo ai nostri giorni. Il 13 luglio 2015, dopo 12 anni esatti dalla Legge 186/2003, che istituiva lo Stato Giuridico degli Insegnanti di Religione, la stessa categoria che nel lontano 2003 festeggiava per la "parità giuridica" finalmente raggiunta, con la Legge 107/2015 fa un salto indietro di quasi 90 anni, ritrovandosi ad insegnare sì una disciplina secondo le finalità della scuola, ma allo stesso tempo con una professionalità dimezzata, umiliata e, possiamo dire, contraria ad ogni logica, se non a quella logica ancora del risparmio.

Grazie alla Legge 107/2015 i docenti di religione, in modo palese e senza mezzi termini, sono esclusi dal famoso organico dell'autonomia: niente immissione in ruolo per l'istituzione dell'organico potenziato nell'anno scolastico 2015/2016; con l'assunzione nella fase C niente più esonero per il vicario del DS... e ad oggi niente concorso per l'immissione in ruolo, previsto sia nella Legge 107 sia nella 186/2003.

Ma andiamo alla questione centrale: ma se l'organico dell'autonomia deve comprendere tutti i docenti presenti nell'Istituzione autonoma, perché mai i 26000 docenti di religione, devono esserci solo come fantasmi? Il famoso PTOF, che raggruppa tutte le risorse della scuola, Piano dell'Offerta Formativa, che racchiude sia l'esperienza della scuola, ma si pone anche in prospettiva di valorizzare, organizzare e poten-

ziare, perché mai non dovrà valorizzare un docente di religione, capace, portato per l'organizzazione, limitando oltretutto l'autonomia dello stesso Dirigente Scolastico? Viene a mancare quel principio, difeso in modo categorico e senza alcuna apertura in passato, che lo staff dirigenziale se lo sceglie il Dirigente Scolastico (D.lgs 165/2001 art. 25 comma 5) "nello svolgimento delle proprie funzioni organizzative e amministrative il dirigente può avvalersi di docenti da lui individuati"... in un mazzo di 100 carte, tutte valide per il gioco, ne discrimina due: sono insegnanti di religione!

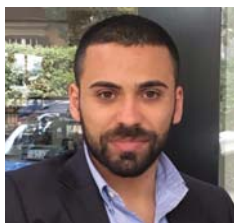
Servirà a poco complimentarsi con l'insegnante; servirà a poco dire che è la norma e le norme vanno applicate, ma siamo ancora in tempo, affinché si ragioni su cosa consista realmente l'organico dell'autonomia e includere, senza se e senza ma, anche i docenti di religione.



Lo stesso rapporto di autovalutazione, ormai giunto alla fine della seconda annualità, non fa differenza tra docenti; lo stesso piano di miglioramento che viene prodotto a seguito dell'autovalutazione, tiene conto di un miglioramento che coinvolge tutti i docenti, tutto il personale, nessuno escluso. E se il proseguimento degli obiettivi, già alti, ma ancora perfettibili, dipendesse dalle

capacità organizzative e amministrative del docente di religione, scelto fino al 2015/2016, proprio dal DS, non sarebbe un fallimento per quell'Istituzione Scolastica? Si fa così la Buona Scuola, cancellando una categoria di docenti mettendo a rischio il raggiungimento dell'obiettivo? Ad avviso di chi scrive non è altro che una scelta scellerata!

L'invito che desidero fare non è solo per tutti i docenti che, orgogliosi del loro ruolo all'interno della scuola, dovrebbero unirsi alla nostra Organizzazione Sindacale, ma anche ai Dirigenti Scolastici, che sono coloro i quali, di fronte ad una Legge che tronca la loro autonomia organizzativa, li pone di fronte ad una scelta che li porterà a dover rinunciare ad un valido collaboratore. Il Dirigente Scolastico, che il compito di orientare e perseguire un miglioramento, non può farlo senza la collaborazione di tutto il personale scolastico, ivi compresi i docenti di religione, e ha il dovere professionale di chiedere che la sua autonomia organizzativa e amministrativa, nell'ottica del miglioramento, non potrà essere pienamente realizzata se continueranno ad essere esclusi dall'organico dell'autonomia gli insegnanti di religione o qualsiasi altra categoria di docenti (maestre scuola dell'Infanzia, personale educativo e docenti di sostegno).



LA LEGGE 107/2015: QUALI RICONOSCIMENTI PER GLI INSEGNANTI DI RELIGIONE?

di Pietro Algieri*

Dopo una falsa consultazione e le proteste e critiche, che ancora oggi lungi dal sopirsi, il Parlamento ha approvato la legge 13 luglio 2015, n. 107 recante *“Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”*, meglio nota come *“La Buona Scuola”*, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n.162 del 15-7-2015, ed entrata in vigore il giorno successivo (16 luglio).

La riforma, ha assunto carattere di priorità logica nell’agenda dell’attuale Governo, mirando a valorizzare il merito, la professionalità e mettendo al centro del sistema scolastico – formativo una minore autonomia del corpo docente, che svilisce il valore *“sociale – educativo degli insegnanti”*.

Il principale obiettivo della legge 107 vuole essere il tentativo dell’eliminazione o almeno della forte riduzione del precariato. Dal prossimo anno scolastico tutti i docenti andranno a costituire il cosiddetto organico dell’autonomia, che sarà in futuro lo strumento con cui le scuole assicureranno la loro diversificata offerta formativa. In prospettiva gli insegnanti potranno essere solo di ruolo o supplenti, con l’avvertenza che le supplenze non daranno più diritto a una assunzione stabile secondo la logica delle graduatorie a esaurimento. Ma la legge 107/15 ha dimenticato che oltre ai docenti di ruolo e ai supplenti, esiste una terza figura di stato giuridico, costituita dagli insegnanti di religione incaricati. E così migliaia di docenti con lunghi anni di carriera rischiano di essere penalizzati nel loro futuro professionale, ponendosi in una direzione diametralmente opposta rispetto a quella tracciata dagli interventi legislativi inerenti l’insegnamento della religione promulgati dal nostro Parlamento negli ultimi trent’anni. Difatti dal combinato disposto delle disposizioni contenute nella legge n. 121 del 1985 concernente *“Ratifica ed esecuzione dell’accordo con protocollo addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che apporta modifiche al Concordato lateranense dell’11 febbraio 1929, tra la Repubblica italiana e la Santa Sede”*, e dai principi scolpiti nel successivo DPR 20 agosto 2012, n. 175 recante *“Esecuzione dell’Intesa tra il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e il Presidente della Conferenza Episcopale Italiana per l’IRC nelle scuole pubbliche - statali e paritarie”*, si evince il valore prioritario e imprescindibile del nostro patrimonio storico – culturale dei principi religiosi – e ancor di più di quelli cattolici - da cui consegue, quindi, il dovere per la Repubblica Italiana di *“assicurare, nel quadro delle finalità della scuola, l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche non universitarie di ogni ordine e grado”*. Questo assunto però, viene implicitamente disconosciuto – o quanto meno ignorato – dal disegno riformatore portato avanti dal premier Renzi e dal Ministro Giannini. Inespugnabilmente, infatti, gli insegnanti di religione non sono stati conteggiati nel computo del piano di stabilizzazione straordinaria posto a fondamento della legge n. 107/15 (nelle intenzioni legislative vi è quello di asse-

gnare un totale di 63.712 posti che verranno assegnati nel corso del triennio 2016/2018), attuato con l’indizione di una procedura concorsuale a carattere regionale e suddivisa in tre bandi (docenti della scuola dell’infanzia e della primaria; docenti della scuola secondaria di primo e secondo grado; docenti di sostegno), nonostante essi facciano parte della componente docente negli organi scolastici con gli stessi diritti e doveri degli stessi insegnanti, e sono soggetti allo stesso statuto normativo previsto per gli insegnanti della scuola di Stato.

La legge 186/03, istituendo il ruolo anche per gli insegnanti di religione, ha infatti stabilito che una quota pari al 70 per cento sia destinata al ruolo e *“per tutti i posti non coperti da insegnanti con contratto di lavoro a tempo indeterminato, si provvede mediante contratti di lavoro a tempo determinato”* (di fatto confermato se permangono condizioni e requisiti di legge).

Attualmente la quota dei docenti a tempo determinato (incaricati e supplenti) è ben superiore al 30 per cento, arrivando a oltre 12 mila.

La legge 107/15 sembra condannare a una retrocessione gli insegnanti di religione che non possono vantare formalmente uno stato giuridico di ruolo. Se infatti non sono di ruolo, dovrà applicarsi loro la condizione dei supplenti, nonostante abbiano spesso trenta e più anni di servizio sulle spalle.

Effetti particolarmente recessivi si celano nella struttura dell’organico dell’autonomia, che a norma della legge 107 è costituito dai posti comuni, da quelli di sostegno e da quelli di potenziamento. Dato che l’insegnamento della religione cattolica non viene fatto rientrare nei posti comuni e non previsto per quelli di potenziamento, la conseguenza è che gli insegnanti di religione non appartengono all’organico dell’autonomia.

La legge 107/2015 stabilisce infatti che il dirigente scolastico scelga i suoi collaboratori tra i docenti dell’organico dell’autonomia. Se l’insegnante di religione non vi appartiene non può essere scelto come collaboratore del dirigente scolastico, nonostante abbia svolto questo ruolo per decine di anni. Il ministero – velleitariamente – ha cercato di porre rimedio a tale incresciosa situazione con una nota di chiarimento emanata il 10 settembre scorso, ma ormai la maggior parte degli istituti scolastici avevano compiuto le loro scelte e in vari casi l’insegnante di religione ha dovuto rinunciare a questa funzione. E anche altre funzioni di coordinamento sono legate all’organico dell’autonomia e produrranno le stesse conseguenze.

Allo stesso modo, i docenti di religione con contratto a tempo determinato sono stati esclusi sia dal cosiddetto *“bonus per la formazione”* (la l. n. 107/15 prevede, infatti un bonus di € 500.00 per ciascun anno scolastico destinato alla formazione), sia dal *“bonus per il merito”* (è previsto lo stanziamento pari ad € 200.000,00

Continua a pag. 4



VIAGGI D'ISTRUZIONE E SICUREZZA NELLA SCUOLA: COMPETENZE E RESPONSABILITÀ DEGLI INSEGNANTI

di Ernesto Soccavo*

La nota Miur inerente alle gite scolastiche (n. 674 del 3 febbraio 2016) ha riaperto, in maniera vivace, il dibattito circa i compiti degli insegnanti e le relative responsabilità che da tali compiti derivano.

Il Ministero dell'istruzione ha pubblicato poi la nota n. 3130, del 12 aprile 2016, con la quale ha specificato che il Vademecum della Polizia stradale *“va inteso come un documento orientativo”*, che *“non riveste carattere prescrittivo”* e *“non attribuisce in alcun modo ai docenti o ai dirigenti scolastici nuovi compiti e conseguenti responsabilità oltre quelle contemplate dal codice civile o dal CCNL.”*

Il chiarimento del Ministero circa le gite scolastiche è risultato certamente opportuno ma rimane, di fatto, la tendenza, già operativa da anni, di attribuire ai docenti compiti che niente hanno a che vedere con la didattica, vera ed unica competenza ad essi spettante.

Alternanza scuola-lavoro, somministrazione farmaci, sicurezza delle strutture scolastiche, individuazione delle condizioni di disagio giovanile, sono solo alcune delle nuove competenze aggiunte negli ultimi anni. Certamente i tempi cambiano: d'altra parte i docenti, con buona volontà, non si sono sottratti a queste nuove incombenze, nonostante spesso fossero da attribuire a specifiche figure professionali (operatori socio-sanitari, psicologi, ingegneri).

Il problema è dato dalle responsabilità che da questi nuovi compiti derivano e che appaiono sproporzionate rispetto alle competenze aggiuntive richieste e che, realisticamente, si possono acquisire rispetto al proprio originario bagaglio culturale (pensiamo alle insegnanti dell'infanzia o ai docenti di area umanistica).

Il caso più rilevante è quello della sicurezza nelle scuole.

Certamente tutti dobbiamo conoscere le specifiche norme ed apprendere le modalità di evacuazione della struttura scolastica in caso di pericolo, con tutto quanto ne deriva in termini di custodia e vigilanza dei minorenni; ma tali conoscenze possono estendersi alla capacità di individuare preventivamente un impianto elettrico inadeguato, o una controffittatura pericolante o una uscita di sicurezza non idonea?

La tematica è stata riaperta dalla Sentenza della Cassazione n. 12223 del 22/3/2016 in relazione alle responsabilità civili e penali dei docenti incaricati della sicurezza scolastica, riportandoci ai tragici eventi del 22 novembre 2008 quando, nel Liceo “Darwin” di Rivoli, in seguito ad un crollo, perse la vita un ragazzo di diciassette anni e rimasero feriti altri sedici studenti, alcuni dei quali in maniera molto grave.

Il Dirigente scolastico deve conferire l'incarico di Responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) dell'istituzione scolastica, prioritariamente, al personale interno all'istituto (art. 32, comma 8, D.Lgs. n. 81/2008) che si dichiara disponibile, in subordine, al personale di un'altra istituzione scolastica. Se non si riscontra disponibilità neppure in questo secondo caso, il dirigente può ricorrere a personale esterno all'Amministrazione scolastica, avvalendosi dell'opera di un esperto oppure di un libero professionista.

Il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) è

una figura prevista dal D.Lgs. 81/2008, che ha recepito le diverse direttive europee in materia di miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro. Al Responsabile del servizio di prevenzione e protezione spetta il compito di effettuare una ricognizione dello stato della struttura e dei rischi presenti, ispezionando ogni parte dell'edificio e segnalando eventuali situazioni di pericolo ai competenti uffici della Provincia (trattandosi, nel caso del Liceo “Darwin”, di un istituto superiore). Secondo i giudici, tuttavia, la segnalazione di potenziale pericolo ai competenti uffici tecnici non è sufficiente e la scuola non può ritenersi esente da colpe: se gli interventi strutturali e di manutenzione richiesti risultano poi non attuati il servizio scolastico dev'essere interrotto.

Secondo l'alta Corte le scuole che non offrono un adeguato livello di sicurezza per l'incolumità degli allievi e del personale che vi lavora devono essere chiuse, anche su iniziativa degli insegnanti che hanno accettato di ricoprire il ruolo di responsabili della sicurezza e prevenzione e che agiscono su delega del preside.



Nei confronti degli insegnanti del Liceo “Darwin” che avevano accettato l'incarico di responsabili della sicurezza, la Cassazione ha sostenuto la tesi secondo la quale chi non dispone di un adeguato bagaglio tecnico ha tre strade da percorrere: darsi da fare per acquisirlo, utilizzare le conoscenze di chi ne dispone, o “segnalare al datore di lavoro la propria incapacità”. Nel caso specifico, hanno osservato i Giudici, i Responsabili del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) convenuti in giudizio erano professionisti qualificati, dotati di esperienza sul campo.

Eppure il D.Lgs. n. 81/2008, art. 32, comma 2, afferma che è richiesto il *“possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore nonché di un attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento, a specifici corsi di formazione adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative. Per lo svolgimento della funzione di responsabile del servizio prevenzione e protezione, oltre ai requisiti di cui al precedente periodo, è necessario possedere un attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento, a specifici corsi di formazione in materia di prevenzione e protezione dei rischi...”*.

Gli eventi considerati dalla sentenza ci devono indurre a ribadire che un qualsiasi diploma di istruzione secondaria superiore, abbinato ad un attestato di frequenza, non possono più essere considerati sufficienti: la disponibilità dei docenti ad assumere l'incarico di RSPP non può più prescindere dal rilevante carico di responsabilità che ne deriva. Disponibilità, buona volontà, impegno... non sono sufficienti: la funzione del RSPP dev'essere supportata da adeguate competenze tecniche.

Forse è il caso di ripensare all'intero procedimento, anche considerato che, a differenza di quanto indicato dai Giudici, l'insegnante non ha il potere di “chiudere” la scuola nel caso in cui ne valuti l'opportunità in riferimento a potenziali situazioni di pericolo.

Ernesto Soccavo



LA SCUOLA E LE ELEZIONI

L'esercizio dei diritti elettorali e la chiusura delle scuole sedi di seggio elettorale

di Claudio Guidobaldi*

Il voto è un diritto politico fondamentale, garantito dall'art.48 della Costituzione italiana affinché ogni cittadino maggiorenne, iscritto nelle liste elettorali del suo Comune di appartenenza, possa liberamente compiere e favorire un dovere civico a difesa del sistema sociale democratico. Inoltre, tale diritto è stato tradizionalmente esercitato nel nostro paese utilizzando le scuole come seggi elettorali. Pertanto, ci è apparso opportuno riassumere nel presente articolo le disposizioni specifiche che interessano i docenti e le norme che regolano la chiusura delle scuole in vista delle prossime consultazioni amministrative.

I permessi ed aspettativa per svolgere la campagna elettorale

Per lo svolgimento della propria campagna elettorale, in qualità di candidato, il docente con contratto a tempo indeterminato e l'insegnante di religione "stabilizzato"¹ possono richiedere, anche cumulativamente, i giorni di permesso retribuito, attribuiti per motivi personali o familiari dall'art. 15 c. 2 del CCNL 2006-2009². Il personale con contratto a tempo determinato, invece, può fruire dei giorni di permesso senza retribuzione, previsti dall'art. 19 c.7 del CCNL 2006-2009.

Dato che, verosimilmente, l'arco temporale coperto da retribuzione è insufficiente a permettere ad un candidato di svolgere la sua campagna elettorale in modo compiuto, si può ricorrere ad una aspettativa. Essa però, secondo quanto stabilito dal-

l'art. 18 del CCNL del 2006-2009, non è retribuita e non potrà essere computata ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza.

I permessi per esercitare il diritto di voto in comune diverso dalla sede di servizio

Il lavoratore dipendente che ha mantenuto la residenza in comune diverso da quello di attuale servizio, considerato che non vi è obbligo di cambiarla, per recarsi alle urne può utilizzare esclusivamente i permessi ordinari previsti dal CCNL 2006-09, citati nel precedente paragrafo.

Tuttavia, secondo quanto disciplinato dalla Circolare della Ragioneria Generale dello Stato Igop n. 23 del 10 marzo 1992, coloro che hanno chiesto il trasferimento della residenza sul luogo di servizio, ma non hanno ancora ottenuto l'iscrizione nelle liste elettorali della nuova residenza, possono avvalersi

di permessi retribuiti straordinari previsti dall'art.118 del DPR n.361 del 30 marzo 1957. Qualora ricorra la suddetta circostanza, si dovranno fruire i benefici di tale diritto con le modalità indicate dal Decreto del Ministero del Tesoro del 5 marzo 1992. Esso prevede un giorno per le distanze da 350 a 700 chilometri e due giorni per le distanze oltre i 700 chilometri o per spostamenti da e per le isole. I giorni si intendono comprensivi del tempo occorrente per il viaggio di andata e ritorno.



Continua da pag. 2

affidato ai dirigenti scolastici), che altro non fa che accentuare il novero dei precari – soprattutto tra coloro che esercitano l'insegnamento della religione – che costituisce il cavallo di battaglia, il "*leit motiv*" della riforma della "Buona Scuola". Anche tale discriminazione si pone in netto contrasto con la nostra Costituzione Repubblicana, e più specificamente con l'art. 36 Cost., con evidenti effetti limitativi relativi alla progressione economica dei docenti di religione, equiparata integralmente a quella del personale docente di ruolo.

Purtroppo tali lacune nell'impianto normativo predisposto dalla riforma, accentuano ancor di più il precariato che contraddistingue – negativamente – il nostro

sistema scolastico, soprattutto a seguito dei principi statuiti dalla nota sentenza della Corte di Giustizia C.E., C-22/2013 del 26 novembre 2014, condiviso anche dalla giurisprudenza italiana, secondo cui la reiterazione dei contratti a tempo determinato da parte dell'Amministrazione scolastica, oltre ad essere contraria al diritto dell'unione europea, costituisce un abuso risarcibile, posto che la normativa (e la giurisprudenza) europea giustifica solo il rinnovo dei contratti a tempo determinato finalizzati a soddisfare esigenze di personale che siano provvisorie e temporanee, ma con precipuo riferimento al nostro ordinamento giuridico, in assenza di tempi precisi per l'organizzazione e l'espletamento delle procedure concorsuali che

pongano fine alla supplenza, si continua ad impiegare gli insegnanti per coprire il medesimo posto vacante con il rinnovo di contratti a tempo determinato al fine di soddisfare esigenze che, di fatto, hanno invece un carattere permanente.

La mancata presa di posizione nei confronti degli insegnanti di religione è un'occasione persa per l'attuale esecutivo, poiché per riformare strutturalmente il sistema scolastico, non basta solo un Governo, o riforme calate dall'alto, così come non è pensabile che una consultazione presumibilmente esaustiva possa esaurirsi in due mesi di raccolta di pareri, ma serve un intero Paese, è necessario, altresì, che la collettività indeterminata si adoperi per renderlo più efficiente.

Sono, inoltre, previste delle agevolazioni sulle spese di viaggio sostenute, previa presentazione della tessera elettorale o autocertificazione. In genere, per gli elettori residenti in Italia tali agevolazioni prevedono una riduzione del 60% circa sulla tariffa ordinaria dei biglietti di treni e navi.

Assenze per adempiere funzioni presso i seggi elettorali

A tutti i lavoratori dipendenti, a prescindere dal tipo di contratto stipulato, che svolgono funzioni presso seggi elettorali (presidente e scrutatore di seggio, rappresentante di lista, rappresentanti dei promotori di referendum), è riconosciuto - ai sensi dell'art. 119 del DPR n.361 del 30 marzo 1957³ - il diritto di assentarsi dal lavoro per l'intera durata delle operazioni di voto e di scrutinio, in quanto tale assenza è considerata attività lavorativa a tutti gli effetti. L'equiparazione dell'attività di seggio a quella lavorativa comporta, altresì, l'astensione a prestazioni lavorative nei giorni coincidenti con le operazioni elettorali, anche qualora siano già state programmate o collocate in orario non coincidente con gli obblighi di servizio (esempio: consigli di classe, ricevimento genitori, scrutini, ecc.).

Inoltre, si ha diritto, ai sensi della CM n.132 del 29 aprile 1992⁴, ad un recupero compensativo delle giornate lavorative svolte presso i seggi. Di norma, il recupero deve avvenire nei giorni successivi le operazioni elettorali, tenendo conto che i giorni di compensazione sono martedì e mercoledì qualora l'orario settimanale sia articolato su cinque giorni, con il sabato non lavorativo; mentre martedì, nel caso di settimana lunga con attività didattica programmata su sei giorni. Naturalmente, nel caso in cui le operazioni elettorali si dovessero protrarre oltre la mezzanotte del lunedì, il martedì sarà considerato come giorno computato tra quelli dedicati alle funzioni elettorali ed i riposi compensativi, di conseguenza, slittano nei giorni successivi. E' prevista anche la possibilità di concordare i giorni di recupero compensativo con il dirigente scolastico per venire incontro alle esigenze dell'amministrazione (CM n.160 del 14 giugno 1990).

Per quanto riguarda la certificazione delle assenze, i docenti chiamati a svolgere funzioni elettorali devono trasmettere a tutte le scuole dove prestano servizio, preventivamente, la copia del *certificato di chiamata al seggio* e, al rientro, la dichiarazione giustificativa della presenza al seggio.

La chiusura della scuola in periodo elettorale

In prossimità delle consultazioni elettorali vengono emanate disposizioni da parte del Miur che stabiliscono l'interruzione dell'attività scolastica totale, per consentire l'installazione dei seggi elettorali nelle sedi scolastiche che vengono individuate dai Comuni con Ordinanza prefettizia. Pertanto, le ricadute sulle attività scolastiche e gli obblighi di servizio del personale dipendono dal tipo di provvedimento emanato dal Sindaco.

Primo caso - Interruzione totale dell'attività dell'istituzione scolastica: trattandosi di una causa istituzionale, l'interruzione

delle attività scolastiche è da considerarsi *“causa di forza maggiore”* e le assenze del personale sono equiparabili a quelle conseguenti a provvedimenti di emergenza per esigenze straordinarie e indifferibili, non imputabili al lavoratore (esempio: chiusure per cause derivanti da calamità naturali). In tal caso le assenze non possono essere oggetto di decurtazione economica o di recupero⁵. Da tenere conto, inoltre, che la validità dell'anno scolastico è garantita anche se si scende sotto i 200 giorni di lezione **previsti dall'art. 74 del D.Lgs. 297/1994. Per il caso presente sono da considerarsi totalmente illegittime le delibere prese dal Consiglio d'Istituto o provvedimenti del Dirigente scolastico atte ad imporre al personale della scuola il recupero delle giornate non lavorate.**

Secondo caso - interruzione dell'attività di un singolo plesso di un'istituzione scolastica con più sedi: negli edifici che non



sono stati individuati sede di seggio elettorale, l'attività scolastica si svolge regolarmente e il personale ad esso assegnato ha l'obbligo di recarsi a scuola secondo il proprio orario di servizio. Per ciò che riguarda, invece, il personale docente in servizio nel plesso sede di seggio, l'art. 3, c.30 dell'O.M. 185/1995 recita: *“Gli insegnanti a disposizione per la temporanea chiusura dei locali della sede di servizio a causa di disinfezione o di consultazione elettorale non sono da considerare in soprannumero e non possono essere pertanto utilizzati negli altri plessi del circolo o nelle sezioni staccate o scuole coordinate”*. Questi docenti, pertanto, non sono tenuti in alcun modo a prestare la loro attività di insegnamento negli altri plessi.

Prive di fondamento giuridico risultano, quindi, le deliberazioni degli organi collegiali o gli eventuali accordi tra R.S.U. e D.S. che prevedono la rotazione o la *“messa a disposizione”* del personale docente su plessi non sede di seggio elettorale.

¹ Si ravvisa nella fattispecie l'insegnante di religione, incaricato annuale, con diritto di ricostruzione di carriera che, ai sensi dell'art. 19 c.1 del CCNL 2006-09, è equiparato al docente di ruolo in materia di assenze, permessi e ferie. Il riferimento contrattuale cita il personale docente di religione equiparato con la dicitura: *“..., al personale di cui all'art. 3, comma 6, del D.P.R. n. 399 del 1988 ...”*.

² Il testo del CCNL vigente riprende la vecchia Nota della Presidenza del Consiglio - Dipartimento della Funzione Pubblica. n. 3121 del 17 aprile 1996

³ Attualmente modificato dall'art 11 della legge n. 53 del 21 marzo 1990 e dall'art. 1 della legge n. 69 del 29 gennaio 1992.

⁴ Nota ministeriale emessa a seguito della pubblicazione della Sentenza della Corte Costituzionale n.452 del 1991.

⁵ Il principio giuridico di riferimento è l'art. 1256 del Codice civile, laddove recita: *“L'obbligazione si estingue quando, per una causa non imputabile al debitore, la prestazione diventa impossibile. Se l'impossibilità è solo temporanea, il debitore, finché essa perdura, non è responsabile del ritardo dell'adempimento”*.

ORGANICO DI DIRITTO DEI DOCENTI DI RELIGIONE (DI RUOLO E NON DI RUOLO) PER L'A.S. 2016/2017, AVVIATA LA RILEVAZIONE

Il Miur con [Nota prot. AOODGCASIS0001558 del 17-05-2015](#) ha comunicato ai Direttori Generali Regionali, ai Direttori degli UT (ex Provveditorati) e ai Dirigenti scolastici che dal **19 maggio 2016 sono attive le funzioni per la rilevazione dell'organico di diritto del personale docente di religione** (di ruolo e non di ruolo) per l'anno scolastico 2016/2017.

Le **funzioni saranno attive** per le istituzioni scolastiche **dal 19 al 31 maggio 2016**.

A partire **dal 1° al 15 giugno 2016**, le **funzioni saranno disponibili** agli **Uffici territorialmente competenti** per le opportune verifiche.

Tale rilevazione rappresenta un momento importante sia per i docenti di religione di ruolo che per gli incaricati annuali: nell'organico, infatti, sono comprese il 100 % delle cattedre, sia le cattedre ricadenti nel 70% che quelle ricadenti nel 30%.

Al fine di evitare che la rilevazione dell'organico non funzioni adeguatamente, lo Snadir invita tutti i docenti di religione a farsi parte diligente presso la propria istituzione scolastica per assicurarsi della corretta trasmissione al siste-

ma informatico delle cattedre di diritto per l'insegnamento della religione relative al prossimo anno scolastico.

- Ricordiamo per comodità che l'organico è determinato in base all'orario di insegnamento per ogni classe o sezione;
- scuola dell'infanzia: 1 ora e 30 minuti x ogni sezione;
- scuola primaria: 2 ore x ogni classe;

- scuola secondaria di 1° e 2° grado: 1 ora x ogni classe.

Ogni istituzione scolastica avrà, quindi,

- per la scuola dell'infanzia ogni 24 ore (per gli IdR di ruolo + 1 ora a disposizione) n.1 posto orario cattedra,
- per la scuola primaria ogni 22 ore n.1 posto orario cattedra,
- per la scuola secondaria di 1° e

2° grado ogni 18 ore n.1 cattedra.

Ogni docente di religione (di ruolo e non di ruolo), quindi, potrà verificare l'esattezza delle ore di religione inserite, chiedendo al personale di segreteria di poter visionare i dati immessi nel sistema intranet del Miur e di averne eventualmente copia.

La redazione



Il 17 giugno inaugurazione del progetto "Labirinto della Memoria"

L'EVENTO APRIRÀ IL X MEETING INTERNAZIONALE ESPLORATORI DI VALORI, IN PROGRAMMA IL 17 E 18 GIUGNO ALLA CITTADELLA

L'inaugurazione del progetto "Labirinto della Memoria", ovvero un monumento "interattivo" costituito da un vagone ferroviario del 1935 (messo a disposizione dalle Ferrovie dello Stato), al centro di un labirinto realizzato con siepi di alloro - che ospiterà un percorso della "memoria", con foto, pensieri, citazioni di personaggi legati in vari modi alla Shoah - , aprirà il X Meeting Internazionale "Esploratori di Valori" di Semi di Pace, in programma il 17 e 18 giugno alla Cittadella, sede dell'associazione.

Importanti personaggi del mondo del giornalismo e della comunità ebraica italiana animeranno il pomeriggio del 17 giugno (dalle ore 15.30).

Nella veste di moderatore ci sarà il giornalista Pietro Suber, tre volte vincitore del premio "Ilaria Alpi" e attualmente vice caporedattore esteri del Tg5. Tra i relatori Claudio Procaccia, direttore del Dipartimento di Cultura



della Comunità Ebraica di Roma; Piero Terracina, sopravvissuto di Auschwitz-Birkenau; la dott.ssa Elisa Guida, dell'Associazione Progetto Memoria. A salire sul palco anche gli studenti e gli insegnanti della IVA Geometri dell'IIS "Vincenzo Cardarelli" di Tarquinia, che hanno realizzato con Semi di Pace il progetto "Labirinto della Memoria", in collaborazione con l'Associazione Progetto Memoria e con il patrocinio dell'UCEI (Unione Comunità Ebraiche Italiane). Tutte le informazioni sull'iniziativa e sul meeting si possono reperire sul sito www.semidipace.org e sulla pagina facebook dell'associazione.

SCRUTINI FINALI: il voto dell'insegnante di religione è determinante

Avviso affinché non sia discriminato il voto dell'insegnante di religione

Ogni insegnante di religione in sede di scrutinio si ricordi che, l'art. 309 del Testo Unico sulla scuola (D.Lgs. n.297/1994) gli riconosce gli stessi diritti e doveri degli altri docenti. Egli partecipa alle valutazioni periodiche e finali solo per gli alunni che si sono avvalsi dell'insegnamento della religione cattolica: per questi ultimi, in luogo di voti e di esami, viene redatta a cura del docente e comunicata alla famiglia, una speciale nota, da consegnare unitamente alla scheda o alla pagella scolastica, riguardante l'interesse con il quale l'alunno segue l'insegnamento e il profitto che ne ritrae.

E' utile ricordare che:

1. la valutazione dell'Insegnamento della Religione Cattolica va trascritta nel registro generale, sul pagellino e sui prospetti da affiggere all'albo di istituto (art.4 legge 5 giugno 1930, n.824; C.M. 117/1930; C.M. 11/1987; C.M. 156/1987).

2. La mancata partecipazione dei docenti di R.C. agli scrutini degli alunni che si sono avvalsi dell'IRC invalida gli scrutini (art.1-3-31-40 dell'O.M. n.80 del 9 marzo 1995 integrata dall'O.M. n.117 del 22 marzo 1996, dall'O.M. n.266 del 21 aprile 1997, dall'O.M. n.330 del 27 maggio 1997, dall'O.M. n.65 del 20 febbraio 1998, prot.3111, dall'O.M. n.128 del 14 maggio 1999, dall'O.M. 126/00, dall'O.M. n.90 del 21 maggio 2001; O.M. n.26 prot.2578 del 15 marzo 2007; O.M. n.30 prot. 2724 del 10 marzo 2008; O.M. n.40 prot. 3744 dell'8 aprile 2009; artt. 2 e 4 del DPR n.122 del 22 giugno 2009).

3. L'esclusione del voto dei docenti di religione (alcuni capi d'istituto "illuminati" non fanno neppure votare i docenti di religione) dà luogo alla invalidità degli scrutini (art. 2, comma 1 e art. 4, comma 1 del DPR n.122 del 22 giugno 2009).

Qualora, in sede di scrutinio finale, vi sia una

deliberazione da adottarsi a maggioranza, il docente di religione deve far inserire a verbale il proprio giudizio motivato e far conteggiare il proprio voto ai fini della costituzione della maggioranza.

Il giudizio formulato dall'insegnante di religione deve esprimere "la valutazione positiva o negativa del grado di preparazione di ciascun candidato, con riguardo al profitto e, quindi, agli obiettivi didattici e formativi previsti dai programmi, al comportamento (inteso come interesse e partecipazione attiva al dialogo educativo), alla capacità e alle attitudini" (comma 3, art.40 dell'O.M. n.80 del 9 marzo 1995 integrata dall'O.M. n.266 del 21 aprile 1997, dall'O.M. n.266 del 21 aprile 1997, dall'O.M. n.330 del 27 maggio 1997, dall'O.M. n.65 del 20 febbraio 1998, prot.3111, dall'O.M. n.128 del 14 maggio 1999, dall'O.M. 126/00, dall'O.M. n.90 del 21 maggio 2001, dall'O.M. n.56/2002, O.M. n.26 prot.2578 del 15 marzo 2007; O.M. n.30 prot. 2724 del 10 marzo 2008; O.M. n.40 prot. 3744 dell'8 aprile 2009).

Per comodità riportiamo un esempio di nota che, durante gli scrutini, i colleghi, nel caso di deliberazioni da adottarsi a maggioranza, potranno inserire nel verbale.

"L'alunno/a ha tratto dal percorso formativo un profitto complessivo (inserire tutto il giudizio positivo o negativo), egli infatti ha seguito le attività didattiche in maniera ha evidenziato un interesse e capacità Il presente giudizio, inserito a verbale ai sensi del D.P.R. 202/90, è valido a tutti gli effetti giuridici per la determinazione dell'ammissione (o non ammissione) dell'alunno/a alla classe (o agli esami di licenza media / qualifica / stato), come previsto dall'art.7 della legge n.824/1930, dal D.P.R. n.751 del 16/12/1985,

dalla C.M. n.316 del 28/10/1987, capo IV, dal citato D.P.R. 202/90, dal D.P.R. 417/74 e dall'art.31 dell'O.M. n.80 del 9 marzo 1995 integrata dall'O.M. n.117 del 22 marzo 1996, dall'O.M. n.266 del 21 aprile 1997, dall'O.M. n.330 del 27 maggio 1997, dall'O.M. n.65 del 20 febbraio 1998, prot. 3111, dall'O.M. n.128 del 14 maggio 1999, dall'O.M. n.26 prot. 2578 del 15 marzo 2007, dalla sentenza n.5 del 5/1/1994 del TAR - Puglia sez. Lecce, dall'ordinanza n.2307/95 del 19/09/1995 del Tar - Sicilia sez. Catania, dall'ordinanza n.130/96 del 14/02/1996 del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Sicilia, dalla sentenza TAR - Veneto n.2466 del 11/12/1998, dalla sentenza n.1089 del 20/12/1999 del TAR - Toscana, dall'O.M. 126/00, dall'O.M. n.90/2001 e dall'O.M. 56/2002, dall'O.M. n.40 prot. 3744 dell'8 aprile 2009, art. 2, comma 1 e art. 4, comma 3 del DPR n.122 del 22 giugno 2009, dalla Sentenza TAR - Lazio n.33433 del 15 novembre 2010".

Nel caso che dopo tale dichiarazione il capo d'istituto o qualche collega insista per non far valere il voto dei docenti di religione aggiungete alla precedente nota: "Poiché si insiste a non voler tener conto della validità giuridica del voto espresso dal docente di religione in questo consiglio della classe del(data), ore....., DICHIARO che, per palese violazione delle norme citate, l'ammissione (o non ammissione) dell'alunno/a alla classe (o agli esami di licenza media / qualifica / stato) è da ritenersi nulla. Dichiaro, inoltre, che mi riservo di impugnare il presente atto del consiglio di classe nelle sedi competenti per vizio di legittimità".

In quest'ultimo caso i colleghi, dopo aver fatto inserire a verbale il suddetto giudizio, sono invitati a segnalarmi tempestivamente la mancata valutazione del voto per provvedere a inoltrare ricorso alle sedi competenti.

CREDITI - DOCUMENTO CONSIGLIO DI CLASSE - SCRUTINI FINALI - VALUTAZIONE DELL'IRC E DEL COMPORTAMENTO - a.s. 2015/2016

I crediti

I "crediti" che possono essere riconosciuti agli alunni al termine dell'anno scolastico sono: crediti formativi e crediti scolastici.

I crediti formativi scaturiscono da esperienze "acquisite al di fuori della scuola di appartenenza, in ambiti e settori della società civile legati alla formazione della persona ed alla crescita umana, civile e culturale ..." (D.M. n. 49 del 24 febbraio 2000).

Tali esperienze devono essere documentate e coerenti con gli obiettivi educativi e formativi del tipo di corso cui si riferisce l'esame.

Il credito scolastico (D.P.R. 23 luglio 1998 n.286; D.M. n.42 del 22 maggio 2007, D.M. n.99 del 16 dicembre 2009), invece, consiste in un punteggio (massimo di 25 punti) attribuito a ciascun candidato. Esso scaturisce dalle votazioni assegnate per le singole discipline, utilizzando l'intera scala decimale di valutazione (O.M. n. 128 del 14 maggio 1999; O.M. n.26 prot.2578 del 15 marzo 2007; art.8, comma 13 O.M. n.30 prot. 2724 del 10 marzo 2008; art. 8, comma 13 dell'O.M. n. 40 prot. 3744 dell'8 aprile 2009; art.8 dell'O.M. 44 prot. 3446 del 5 maggio 2010; art. 8 dell'O.M. n.42 prot.3145 del 6 maggio 2011; art. 8 dell'O.M. n. 41 prot. 2881 dell'11 maggio 2012; art.8 dell'O.M. n. 13 prot. 332 del 24 aprile 2013; art. 8 dell'O.M. n. 37 prot. 316 del 19 maggio 2014; art. 8 dell'O.M. n. 11 prot. 320 del 29 maggio 2015, art.8 dell'O.M. prot.252 del 19 aprile 2016), ed entra a far parte del voto finale complessivo d'esame.

Occorre tener presente che ai sensi del D.M. n.99 del 16 dicembre 2009 sono state modificate le tabelle per l'attribuzione del credito scolastico.

La commissione di esame, all'unanimità, può attribuire la lode a coloro che conseguono il punteggio massimo di 100 punti senza fruire della integrazione di cui all'art. 3, comma 6, della legge 10 dicembre 1997, n. 425 e successive modificazioni e che:

a) abbiano conseguito il credito scolastico massimo complessivo attribuibile senza fruire della integrazione di cui all'art. 11, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323;

b) abbiano riportato negli scrutini finali relativi alle classi terzultima, penultima e ultima solo voti uguali o superiori a otto decimi, ivi compresa la valutazione del comportamento.

Con specifico riferimento al credito scolastico, l'insegnamento della religione cattolica si colloca in modo particolare per due motivi (art. 3 n.1 O.M. n.128/1999; art. 8, comma 13 dell'O.M. n.26 prot.2578 del 15 marzo 2007; art.8, comma 13 O.M. n.30 prot. 2724 del 10 marzo 2008; art. 8, comma 13 dell'O.M. n. 40 prot. 3744 dell'8 aprile 2009; art.6, comma 3 DPR n.122 del 22 giugno 2009; art. 8, comma 12 dell'O.M. n. 44 prot. 3446 del 5 maggio 2010, art. 8 dell'O.M. n.42 prot.3145 del 6 maggio 2011, art. 8, comma 13 dell'O.M. n. 41 prot. 2881 dell'11 maggio 2012; art.8, comma 13 dell'O.M. n. 13 prot. 332 del 24 aprile 2013; art. 8, comma 13 dell'O.M. n. 37 prot. 316 del 19 maggio 2014;

art. 8, comma 13 dell'O.M. n. 11 prot. 320 del 29 maggio 2015, art.8, comma 14 dell'O.M. prot.252 del 19 aprile 2016); il primo è dato dalla valutazione, che, per tale insegnamento, è espressa da un giudizio e non dà un voto numerico (art.2, comma 4 e art. 4, comma 3 del DPR n.122 del 22 giugno 2009), con la conseguente difficoltà (ma, ovviamente, non impossibilità) ad inserirlo nel calcolo della media matematica; il secondo motivo si evidenzia nella stessa redazione (dell'art. 3 dell'O.M. n.128/1999, dell'art.8 dell'O.M. n.26 prot.2578 del 15 marzo 2007, dell'art.8 dell'O.M. n.10 prot. 2724 del 30 marzo 2008, dell'art. 8, comma 13 dell'O.M. n. 40 prot. 3744 dell'8 aprile 2009, dell'art. 6, comma 3 del DPR n.122 del 22 giugno 2009, dell'art. 8, comma 12 dell'O.M. n. 44 prot. 3446 del 5 maggio 2010, art. 8 dell'O.M. n.42 prot.3145 del 6 maggio 2011, art. 8, comma 13 dell'O.M. n. 41 prot. 2881 dell'11 maggio 2012; art.8, comma 13 dell'O.M. n. 13 prot. 332 del 24 aprile 2013; dell'art. 8, comma 13 dell'O.M. n. 37 prot. 316 del 19 maggio 2014; art. 8, comma 13 dell'O.M. n. 11 prot. 320 del 29 maggio 2015, art.8, comma 14 dell'O.M. prot.252 del 19 aprile 2016) nella quale si sceglie di staccare la questione insegnamento della religione dall'insieme delle altre discipline, specificandone la funzione valutativa nel successivo punto n.2. dell'art. 3 dell'O.M. n.128/1999, al punto 13 dell'art.8 dell'O.M. n.26 prot.2578 del 15 marzo 2007, al punto 13 dell'art.8 dell'O.M. n.30 prot. 2724 del 10 marzo 2008, all'art. 8, comma 14 dell'O.M. n. 40 prot. 3744 dell'8 aprile 2009, all'art. 8, comma 12 dell'O.M. n. 44 prot. 3446 del 5 maggio 2010, art. 8 dell'O.M. n.42 prot.3145 del 6 maggio 2011, art. 8, comma 13 dell'O.M. n. 41 prot. 2881 dell'11 maggio 2012; art.8, comma 13 dell'O.M. n. 13 prot. 332 del 24 aprile 2013 e dell'art. 8, comma 13 dell'O.M. n. 37 prot. 316 del 19 maggio 2014; art. 8, comma 13 dell'O.M. n. 11 prot. 320 del 29 maggio 2015, art.8, comma 14 dell'O.M. prot.252 del 19 aprile 2016).

Dalla lettura del comma 3 dell'art.6 del DPR n.122 del 22 giugno 2009, dall'art. 8, comma 12 dell'O.M. n.44 prot. 3446 del 5 maggio 2010, dall'art. 8 dell'O.M. n.40 prot.3145 del 6 maggio 2011, art. 8, comma 13 dell'O.M. n. 41 prot. 2881 dell'11 maggio 2012; art.8, comma 13 dell'O.M. n. 13 prot. 332 del 24 aprile 2013; art. 8, comma 13 dell'O.M. n. 37 prot. 316 del 19 maggio 2014; art. 8, comma 13 dell'O.M. n. 11 prot. 320 del 29 maggio 2015, art.8, comma 14 dell'O.M. prot.252 del 19 aprile 2016) si deduce la volontà dell'amministrazione scolastica di affermare un principio generale circa l'insegnamento della religione cattolica: quello della sua partecipazione a pieno titolo alle deliberazioni del consiglio di classe.

Si tratta di una affermazione di ampia portata, in quanto, enunciata come principio generale, concorre a spazzar via ogni residuo dubbio circa il diritto-dovere degli insegnanti di religione cattolica di votare nelle deliberazioni del consiglio di classe. La precedente, ambigua, specificazione la quale prevede che nelle deliberazioni da adottarsi a maggioranza, qualora tale voto risulti determinante, esso diventa un giudizio motivato da riportare a verbale (Art. 25), è stata ampiamente chiarita dalle diverse sentenze dei TAR. Infatti il voto dell'insegnante di religione "ove determinante si trasforma in giudizio motivato ma senza perciò perdere il suo carattere decisionale e costitutivo della maggioranza" (vedi la sentenza del TAR Toscana n. 1089 del 10 dicembre 1998; TAR Lazio – Sez. Terza Bis – Sent. n.33433 del 15 novembre 2010).

Riepilogando:

- tutte le discipline (quelle che utilizzano il voto espresso in valore numerico) concorrono alla definizione del credito scolastico ed alla individuazione della banda di oscillazione.

- anche l'insegnamento della religione cattolica (a pieno titolo) concorre alla definizione del credito scolastico, ma non contribuisce alla determinazione della media dei voti, in quanto la valutazione, per questo insegnamento è espressa attraverso un giudizio.

Il punto centrale della questione lo rileviamo dalla lettura del punto n. 3 dello stesso art. 3 dell'O.M. n.128/1999, dal punto 14 dell'art.8 dell'O.M. n.26 prot.2578 del 15 marzo 2007, dal punto 14 dell'art.8 dell'O.M. n.30 prot. 2724 del 10 marzo 2008, dal comma 14 dell'art. 8 dell'O.M. n. 40 prot. 3744 dell'8 aprile 2009, dall'art.6, comma 3 del DPR n.122 del 22 giugno 2009, dall'art. 8, comma 12 dell'O.M. n.44 prot. 3446 del 5 maggio 2010, dall'art. 8 dell'O.M. n.42 prot.3145 del 6 maggio 2011, art. 8, comma 13 dell'O.M. n. 41 prot. 2881 dell'11 maggio 2012; art.8, comma 13 dell'O.M. n. 13 prot. 332 del 24 aprile 2013; art. 8, comma 13 dell'O.M. n. 37 prot. 316 del 19 maggio 2014; art. 8, comma 13 dell'O.M. n. 11 prot. 320 del 29 maggio 2015, art.8, comma 14 dell'O.M. prot.252 del 19 aprile 2016). L'insegnamento della religione cattolica concorre alla determinazione del credito scolastico, influenzando, con il proprio giudizio, la misura del credito tra i due o tre valori posti nella banda di oscillazione. Un esempio: la media dei voti espressi dalle discipline (quelle col voto numerico, quindi escluso l'insegnamento della religione cattolica) dà come risultato 6 e colloca l'alunno in una banda di oscillazione (per l'ultimo anno) che va da 4 a 5 (il credito scolastico).

Quali sono gli elementi che determinano la scelta tra un credito minore o maggiore all'interno della banda di oscillazione?

Sono:

- a - valutazione formulata dal docente di religione (attività alternativa ovvero altre attività, ivi compreso lo studio individuale che si sia tradotto in un arricchimento culturale o disciplinare specifico, purché certificato e valutato dalla scuola secondo modalità deliberate dalla istituzione scolastica medesima).

- b - assiduità della frequenza scolastica.

- c - interesse e impegno nella partecipazione al dialogo educativo (vale per tutte le discipline, anche per l'insegnamento della religione cattolica).

- d - partecipazione alle attività complementari ed integrative.

- e - eventuali crediti formativi documentati.

L'attribuzione del credito scolastico ad ogni alunno spetta a tutti i docenti componenti il consiglio di classe: essa va deliberata e verbalizzata (O.M. n. 31 del 4 febbraio 2000, art. 8 n.6; O.M. n.26 prot.2578 del 15 marzo 2007, art.8, punto 6; O.M. n.30 prot. 2724 del 10 marzo 2008, art. 8, punto 6; comma 6 dell'art.8 dell'O.M. n. 40 prot. 3744 dell'8 aprile 2009; comma 6 dell'art. 8 dell'O.M. n.44 prot. 3446 del 5 maggio 2010, comma 6 art. 8 dell'O.M. n.42 prot.3145 del 6 maggio 2011; art. 8, comma 13 dell'O.M. n. 41 prot. 2881 dell'11 maggio 2012; art.8, comma 13 dell'O.M. n. 13 prot. 332 del 24 aprile 2013; art. 8, comma 13 dell'O.M. n. 37 prot. 316 del 19 maggio 2014; art. 8, comma 13 dell'O.M. n. 11 prot. 320 del 29 maggio 2015, art.8, comma 14 dell'O.M. prot.252 del 19 aprile 2016).

Da questo quadro emerge lo spazio dell'insegnamento della religione cattolica nell'ambito dell'attribuzione del credito scolastico, ma non riveste minore importanza la questione dei crediti formativi. Negli spazi extrascolastici i docenti hanno, infatti, la possibilità di proporre un progetto educativo religioso (da attuare anche su reti di scuole), che si può attuare attraverso esperienze di "crescita umana, civile e culturale" della persona (D.M. n. 49 del 24 febbraio 2000).

I docenti, magari costituendosi in associazione, possono realizzare attività culturali, di educazione all'ambiente, al volontariato ed alla solidarietà che, adeguatamente organizzate e documentate, possono offrire un ulteriore spazio di formazione e di recupero (o approfondimento) di valori.

Dichiarazione da inserire a verbale qualora NON venga considerato l'Irc nel credito scolastico - a.s. 2015/2016

Parametri per attribuire il credito scolastico a.s. 2015/2016 (le schede sono puramente orientative)

Il Documento del Consiglio di Classe

Alla commissione degli esami di Stato deve essere consegnato il documento elaborato dal Consiglio di classe entro il 15 maggio (art.6 dell'O.M. 44 prot.3446 del 5 maggio 2010, art. 6 dell'O.M. n.42 prot.3145 del 6 maggio 2011; art.6 dell'O.M. n. 13 prot. 332 del 24 aprile 2013; art. 6 dell'O.M. n. 37 prot. 316 del 19 maggio 2014; art. 6 dell'O.M. n. 11 prot. 320 del 29 maggio 2015, art.6 dell'O.M. prot.252 del 19 aprile 2016) relativo all'azione educativa e didattica realizzata nell'ultimo anno di corso. In esso vengono illustrati i metodi, i mezzi, gli spazi e i tempi del percorso formativo, i criteri, gli strumenti di valutazione adottati, gli obiettivi raggiunti ed ogni altro elemento ritenuto utile per lo svolgimento degli esami. Prima della elaborazione del testo definitivo del Documento, i consigli di classe possono consultare, per eventuali proposte ed osservazioni, la componente studentesca e quella dei genitori, facenti parte dei consigli stessi.

Il docente di religione, quale membro del consiglio di classe, ha l'obbligo di contribuire alla stesura del Documento, in particolar modo per la parte inerente all'azione educativa e didattica realizzata durante l'anno scolastico (O.M. n. 31 del 4 febbraio 2000, art. 6 n.1; O.M. n.29 del 13 febbraio 2001; O.M. n.43 dell'11 aprile 2002; O.M. n.21 del 9 febbraio 2004; OM n.32 del 21 febbraio 2005; O.M. n.26 prot.2578 del 15 marzo 2007; O.M. n.30 prot. 2724 del 10 marzo 2008, art. 6 dell'O.M. n. 40 prot. 3744 dell'8 aprile 2009; art. 6 dell'O.M. n.44 prot. 3446 del 5 maggio 2010; art. 6 dell'O.M. n.42 prot.3145 del 6 maggio 2011, art. 6 dell'O.M. n. 41 prot. 2881 dell'11 maggio 2012; art.6 dell'O.M. n. 13 prot. 332 del 24 aprile 2013; art. 6 dell'O.M. n. 37 prot. 316 del 19 maggio 2014; art. 6 dell'O.M. n. 11 prot. 320 del 29 maggio 2015, art.6 dell'O.M. prot.252 del 19 aprile 2016). Il docente di religione interviene anche nei casi in cui abbia attuato iniziative i cui contenuti siano riferibili all'esame di Stato, e interviene sempre nella fase in cui si descrive il livello di partecipazione degli alunni ai sensi del Regolamento recante le norme dello Statuto delle studentesse e degli studenti (O.M. n. 31 del 4 febbraio 2000, art. 6 n.5; O.M. n.29 del 13 febbraio 2001; O.M. n.43 dell'11 aprile 2002; O.M. n.21 del 9 febbraio 2004; OM n.32 del 21 febbraio 2005; O.M. n.26 prot.2578 del 15 marzo 2007; O.M. n.30 prot. 2724 del 10

Continua a pag. 13

CREDITO SCOLASTICO 5^ CLASSE ANNO SCOLASTICO 2015/2016

D.M. n.99 del 16 dicembre 2009 - **TABELLA A**

(sostituisce la tabella prevista dall'articolo 11, comma 2 del D.P.R. 23 luglio 1998, n. 323, così come modificata dal D.M. n.42/2007)

Punti attribuibili: max 1

	Media	Banda	Segnare con una crocetta
Media dei voti	M=6	4 - 5	
	6< M <=7	5 - 6	
	7< M <=8	6 - 7	
a.s. 2015/2016	8< M <=9	7 - 8	
	9< M <=10	8 - 9	

Assiduità della frequenza scolastica	Assidua	0,20	
	Adeguate	0,10	
	Scarsa	0,00	

Impegno ed interesse nella partecipazione al dialogo educativo e alle attività complementari ed integrative	Costante e costruttivo	0,30	
	Adeguate	0,20	
	Inadeguate	0,00	

L'interesse con il quale l'alunno ha seguito l'insegnamento della religione cattolica ovvero l'attività alternativa e il profitto che ne ha tratto ovvero altre attività, ivi compreso lo studio individuale che si sia tradotto in un arricchimento culturale o disciplinare specifico, purché certificato e valutato dalla scuola secondo modalità deliberate dalla istituzione scolastica medesima (art. 8, commi 13, 14 e 15 dell'O.M. prot. 252 del 19 aprile 2016)	Ottimo	0,30	
	Buono	0,25	
	Discreto	0,20	
	Sufficiente	0,10	
	Insufficiente	0,00	

Credito formativo	0,20	
-------------------	------	--

Totale credito scolastico

Note

L'alunno/a _____ è stato/a valutato/a in sede di scrutinio finale e, pertanto, è ammesso/a all'esame di stato.

Credito punti _____
(cifra) (lettere)

Il Coordinatore del Consiglio di Classe

Il Dirigente Scolastico

CREDITO SCOLASTICO 3^ CLASSE ANNO SCOLASTICO 2015/2016

D.M. n.99 del 16 dicembre 2009 - **TABELLA A**

(sostituisce la tabella prevista dall'articolo 11, comma 2 del D.P.R. 23 luglio 1998, n. 323, così come modificata dal D.M. n.42/2007)

Punti attribuibili: max 1

	Media	Banda	Segnare con una crocetta
Media dei voti	M=6	3 - 4	
	6< M <=7	4 - 5	
	7< M <=8	5 - 6	
a.s. 2015/2016	8< M <=9	6 - 7	
	9< M <=10	7 - 8	

Assiduità della frequenza scolastica	Assidua	0,20	
	Adeguate	0,10	
	Scarsa	0,00	

Impegno ed interesse nella partecipazione al dialogo educativo e alle attività complementari ed integrative	Costante e costruttivo	0,30	
	Adeguate	0,20	
	Inadeguate	0,00	

L'interesse con il quale l'alunno ha seguito l'insegnamento della religione cattolica ovvero l'attività alternativa e il profitto che ne ha tratto ovvero altre attività, ivi compreso lo studio individuale che si sia tradotto in un arricchimento culturale o disciplinare specifico, purché certificato e valutato dalla scuola secondo modalità deliberate dalla istituzione scolastica medesima (art. 8, commi 13, 14 e 15 dell'O.M. prot. 252 del 19 aprile 2016)	Ottimo	0,30	
	Buono	0,25	
	Discreto	0,20	
	Sufficiente	0,10	
	Insufficiente	0,00	

Credito formativo	0,20	
-------------------	------	--

Totale credito scolastico

Note

L'alunno/a _____ è stato/a valutato/a in sede di scrutinio e, pertanto, è ammesso/a alla 4^ classe.

Credito punti _____
(cifra) (lettere)

Il Coordinatore del Consiglio di Classe

Il Dirigente Scolastico

CREDITO SCOLASTICO 4^ CLASSE ANNO SCOLASTICO 2015/2016

D.M. n.99 del 16 dicembre 2009 - **TABELLA A**

(sostituisce la tabella prevista dall'articolo 11, comma 2 del D.P.R. 23 luglio 1998, n. 323, così come modificata dal D.M. n.42/2007)

Punti attribuibili: max 1

	Media	Banda	Segnare con una crocetta
Media dei voti	M=6	3 - 4	
	6< M <=7	4 - 5	
	7< M <=8	5 - 6	
a.s. 2015/2016	8< M <=9	6 - 7	
	9< M <=10	7 - 8	

Assiduità della frequenza scolastica	Assidua	0,20	
	Adeguate	0,10	
	Scarsa	0,00	

Impegno ed interesse nella partecipazione al dialogo educativo e alle attività complementari ed integrative	Costante e costruttivo	0,30	
	Adeguate	0,20	
	Inadeguate	0,00	

L'interesse con il quale l'alunno ha seguito l'insegnamento della religione cattolica ovvero l'attività alternativa e il profitto che ne ha tratto ovvero altre attività, ivi compreso lo studio individuale che si sia tradotto in un arricchimento culturale o disciplinare specifico, purché certificato e valutato dalla scuola secondo modalità deliberate dalla istituzione scolastica medesima (art. 8, commi 13, 14 e 15 dell'O.M. prot. 252 del 19 aprile 2016)	Ottimo	0,30	
	Buono	0,25	
	Discreto	0,20	
	Sufficiente	0,10	
	Insufficiente	0,00	

Credito formativo	0,20	
-------------------	------	--

Totale credito scolastico

Note

L'alunno/a _____ è stato/a valutato/a in sede di scrutinio e, pertanto, è ammesso/a alla 5^ classe.

Credito punti _____
(cifra) (lettere)

Il Coordinatore del Consiglio di Classe

Il Dirigente Scolastico

Dichiarazione da inserire a verbale qualora NON venga considerato l'Irc nel credito scolastico

Poiché in questo collegio docenti/consiglio di classe del..... si insiste a non volere tenere conto della valutazione per l'interesse e il profitto - dimostrati da chi ha frequentato l'insegnamento della religione cattolica - nell'attribuzione del credito scolastico, e ciò in violazione dell'art.6, comma 3 del DPR n.122 del 22 giugno 2009, dell'art. 8, comma 12 dell'O.M. n. 44 prot. 3446 del 5 maggio 2010, della Sentenza n.7324 del Consiglio di Stato del 7 maggio 2010, della Sentenza n.33433 del TAR Lazio del 15 novembre 2010, dall'art. 8 dell'O.M. n.42 prot.3145 del 6 maggio 2011, dall'art. 8, comma 13 dell'O.M. n. 41 prot. 2881 dell'11 maggio 2012, dall'art. 8, comma 13 dell'O.M. n. 13 prot. 332 del 24 aprile 2013, dall'art. 8, comma 13 dell'O.M. 37 prot. 316 del 19 maggio 2014 e dall'art. 8, comma 13 dell'O.M. 11 prot. 320 del 29 maggio 2015, dall'art.8, comma 13 dell'O.M. prot.252 del 19 aprile 2016; ribadendo che – in sede di scrutinio finale – l'insegnamento della religione cattolica concorre all'attribuzione, nell'ambito della banda di oscillazione, del credito scolastico agli alunni che si avvalgono di tale insegnamento, in relazione all'interesse con il quale l'alunno ha seguito l'insegnamento e il profitto che ne ha tratto (art. 6, comma 3 del D.P.R. n. 122/2009),

DICHIARO

LA NULLITA' dell'ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO NEL PRESENTE SCRUTINIO, riservandomi di impugnarlo nelle sedi competenti per vizio di legittimità.



LA DIDATTICA DIGITALE NELL'INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA: A PISA CONVEGNO DEI DOCENTI DI RELIGIONE DELLA TOSCANA, PER INIZIATIVA DELL'ADR E DELLO SNADIR

di Domenico Pisana*

“La didattica digitale nell’Insegnamento della religione cattolica”: è stato questo il tema del convegno dei docenti di religione della Toscana che si è tenuto lo scorso fine aprile a Pisa, organizzato dall’ADR, associazione nazionale dei docenti di religione accreditata al MIUR come ente di formazione, in collaborazione con lo Snadir, e che ha visto la partecipazione di oltre 150 docenti provenienti in massima parte dalla Toscana.

I lavori del convegno, che si svolsero presso la Sala Convegni dell’Hotel Galilei di Pisa, sono stati aperti dai saluti della prof.ssa Marisa Scivoletto, della prof.ssa Sandra Fornai, Dirigente scolastico e coordinatore dello Snadir della Toscana, e Sofia Ascani della segreteria provinciale Snadir di Pisa.

Il dott. Andrea Sales, direttore del Centro Paradoxa di Treviso e docente di psicologia clinica, ha relazionato sul tema “Motivarsi per motivare all’apprendimento nella relazione educativa”, coinvolgendo i convegnisti in un confronto attivo e dinamico dal quale sono emerse problematiche del tipo: come motivare gli allievi nell’attività didattica; come suscitare in loro l’interesse ad una partecipazione attiva, fattiva e collaborativa perché comprendano il valore e il senso culturale della religione nella vita dell’uomo e della società; che cosa vuol dire comunicare e quali sono i fattori che devono caratterizzare il comportamento del docente nella relazione educativa.

Interessante anche l’intervento del prof. Arturo Francesconi, counselor educativo in analisi transazionale, che si è soffermato sull’apprendimento e

sull’insegnamento attraverso le mappe mentali, evidenziando le differenze tra una mappa mentale e una mappa concettuale nonché le teorie pedagogiche e psicologiche che sottostanno al loro uso; altrettanto apprezzato e proficuo è stato pure l’intervento di Domenico Ternullo, docente formatore e animatore digitale, che ha parlato della “didattica estesa” con una proposta operativa per la scuola. Ha concluso i

lavori del convegno il prof. Orazio Ruscica, segretario nazionale dello Snadir, il quale si è soffermato sulle questioni giuridiche dell’IRC e le prospettive con la legge 107/2016, sicuramente molto penalizzanti e discriminatorie dei docenti di religione.

Un convegno che ha fatto il punto sull’uso delle

Nuove tecnologie, e che ha fatto prendere coscienza del fatto che la didattica digitale sta cambiando il modo di insegnare e il modo di apprendere, ma, chiaramente, non si può pensare che le Nuove tecnologie siano un rimedio a tutto, né servono in

assenza di qualcuno che dia loro contenuto e valore. Esse sono un tramite tra il docente e lo studente, una risorsa sempre più potente ed efficace per migliorare l’insegnamento e per esaltare le possibilità di apprendimento. Le tecnologie possono contribuire a ridefinire il ruolo dell’insegnante, ma ciò non significa che egli

venga escluso dal processo; egli mantiene, infatti, la sua specificità e la sua essenziale importanza. La dimensione digitale della didattica è solo uno strumento che viene messo a disposizione dell’insegnante e dello studente per facilitare il processo di acquisizione, ma senza una adeguata formazione metodologica questo sforzo è destinato a fallire.





"INSEGNARE LA BELLEZZA NEL NOSTRO TEMPO": A MILANO PIÙ DI 100 DOCENTI DI RELIGIONE DELLA LOMBARDIA A CONFRONTO PER DECLINARLA NELL'ATTIVITÀ DIDATTICA

di Domenico Pisana*

“Educare alla bellezza nel nostro tempo” è stato il tema del convegno di formazione e aggiornamento dei docenti di religione della Lombardia, tenutosi il 5 maggio a Milano, come ultima tappa del progetto formativo dell'ADR, associazione nazionale dei docenti di religione accreditata al MIUR come ente di formazione, in collaborazione con lo Snadir.

I lavori del convegno, che si sono svolti presso lo Starhotels Palace di Milano sono stati introdotti da Marisa Scivoletto, Giuseppe Favilla, coordinatore regionale Snadir della Lombardia, Massimo Oldrini e Sergio Garavaglia della segreteria provinciale Snadir di Milano, e don Fabio Landi dell'Ufficio IRC della diocesi di Milano.

L'iniziativa è stata caratterizzata dagli interventi di don Aniello Manganiello, prete anticamorra che ha pubblicato un interessante volume con la Rizzoli dal titolo emblematico “Gesù è più forte della camorra”, e che parlato dell'importanza di insegnare il bello nella scuola portando la sua esperienza diretta acquisita sul campo del cosiddetto “Triangolo della morte” e facendo rilevare come insegnare la bellezza è, sicuramente, un potente antidoto contro la cultura della corruzione e della furbizia: insegnare ai nostri studenti la bellezza significa fornire un'arma contro la rassegnazione, la paura e l'omertà. Mons. Antonio Stagliano, vescovo di Noto, ha affrontato il tema dell'educazione alla bellezza nell'insegnamento della reli-

gione cattolica, evidenziando come l'IRC debba declinare il tema della bellezza nell'attività educativa nei suoi aspetti letterari, religiosi, filosofici e antropologici, facendo cogliere l'idea secondo cui la cultura della bellezza possa essere in grado di rispondere alla realtà del male che cerca di insinuarsi sempre più tra i giovani in modo particolare.

Abbastanza apprezzati anche gli interventi del dott. Giuseppe Rescaldina, psicologo che si è avvalso della collaborazione della dott.ssa Irene Bertogli, e che ha trattato il tema del bello sotto l'angolazione filosofica, psicologica e relazionale, e del prof.

Orazio Ruscica, segretario nazionale dello Snadir, che ha concluso i lavori trattando le problematiche giuridiche più scottanti della legge di Riforma della scuola 107 ed annunciando una manifestazione a giugno per protestare contro le discriminazioni delle legge nei riguardi dei docenti di religione.

Un bel convegno formativo, ricco di riflessioni, attualizzazioni stimolanti, dove si sono incrociati filosofia, teologia, etica e diritto, vita sociale, didattica educativa per giungere ad alcune conclusioni: 1) la bellezza arretra quando gli uomini del bene si tirano indietro e allora trionfa

il male, l'omertà e la rassegnazione; 2) solo chi si lascia abbagliare dalla bellezza può insegnare ai ragazzi a contemplarla; 3) la bellezza è creare curiosità e serve un insegnamento che vada “oltre l'aula” e che porti a scoprire il paesaggio, il bello e il buono.





VUOI TROVARE LAVORO? MIGLIORA LE TUE SOFT SKILLS

In tempi di crisi non bastano più le abilità tecniche (hard skills), ma sono richieste quelle personali e trasversali

di Enrico Vaglieri*

Sono il nuovo segreto del successo. Proprio in questi tempi di crisi risaltano le capacità personali e diventano un grande vantaggio per chi cerca lavoro. Perché è assodato che le *soft skills* sono necessarie in un'azienda, qualsiasi datore di lavoro le pretende e chi nel tempo le migliora, parte avvantaggiato.

Hard skills e soft skills

Per *hard skills* intendiamo quelle abilità che riguardano le procedure tecniche o di amministrazione, il controllo di macchinari, gli aspetti della sicurezza, tecniche finanziarie. Esse sono osservabili oggettivamente, sono quantificabili e misurabili. Sono più facili da apprendere, ma con il tempo e il progresso tecnologico vanno continuamente aggiornate.

Al contrario le *soft skills*, che vengono anche chiamate *people skills*, sono più difficile da osservare e quantificare. Ma sono quelle che utilizziamo nella vita di tutti i giorni, e quindi anche al lavoro, e riguardano il nostro modo di relazionarci, comunicare, di lavorare insieme con gli altri, il modo con il quale affrontiamo i problemi e gli ostacoli, e come gestiamo i conflitti. Sono più difficili da imparare, ma ciò avviene durante tutta la vita di una persona, fin dai primi anni. E sono migliorabili.

Ogni datore di lavoro conta molto su di esse, per esempio la capacità di stare in gruppo, la motivazione personale, l'apertura verso l'innovazione, il saper prendere decisioni, saper delegare ad altri dei compiti secondari senza voler controllare ogni cosa, la capacità di osservare, la capacità di apprendere.

Tacchini e scoiattoli

Le *soft skills* hanno molto peso nel momento della selezione del personale: in un tempo di crisi la scelta è più attenta e si tengono conto di questi fattori. Come amano dire gli esperti di Risorse Umane, è vero che *è possibile insegnare a un tacchino d'arrampicarsi su un albero, ma è più facile*

assumere uno scoiattolo. Ad ogni animale il suo lavoro; e se uno conosce quale animale è, con più successo si può offrire per i lavori più adeguati. Così nel curriculum vitae è importante indicare le proprie esperienze anche di creatività, le proprie capacità trasversali, e spesso diventa l'elemento che fa la differenza, quando c'è parità di competenze tecniche.

Uno dei fondatori del life coaching ha detto che la nostra performance è data dal nostro potenziale, meno i nostri ostacoli interni, il maggiore dei quali è la mancanza di fiducia in se stessi.

Le soft skills si possono sviluppare

Esistono categorie diverse di *soft skills*, ma tutte si possono migliorare. Secondo alcuni esperti aziendali possono essere suddivise in:

LE SOFT SKILLS

Abilità cognitive:

visione sistemica - problem solving in - analisi e sintesi

Abilità relazionali:

comunicazione - gestione dei rapporti interpersonali - orientamento al cliente - collaborazione - teamwork - negoziazione

Abilità realizzative:

iniziativa - proattività - orientamento del risultato - pianificazione - organizzazione - gestione del tempo delle priorità - decisione

Abilità manageriali:

leadership - gestione e motivazione dei collaboratori - capacità di delega

Competenze trasversali:

flessibilità - tolleranza lo stress - tensione al miglioramento continuo - innovazione

- *personali* (abilità di apprendimento, abilità professionale, autoco-scienza, tolleranza allo stress, equilibrio, creatività-innovazione);

- *interpersonali* (comunicazione, teamwork, rete di contatti, negoziazione, gestione dei conflitti, adattamento culturale, leadership);

- *metodologiche* (orientamento al cliente, miglioramento continuo, adattabilità al cambiamento, orientamento risultato, analisi e capacità decisionale, abilità direttive, abili-

tà di ricerca e gestione di informazioni).

Secondo altri ricercatori vanno suddivise in:

- *Abilità cognitive*, che indicano come ragiona una persona: esse sono visione sistemica, problem solving, capacità di analisi e sintesi.

- *Abilità relazionali*, che riguardano le capacità di stare in relazione: comunicazione, gestione dei rapporti interpersonali, orientamento al cliente, collaborazione, lavoro in gruppo teamwork, negoziazione.

- *Abilità realizzative* che mostrano come una persona rende operativo ciò che ha ideato: iniziativa, proattività, orientamento al risultato, pianificazione, organizzazione, gestione

del tempo e delle priorità, decisione.

- *Abilità manageriali*, riguardano la capacità di gestire il ruolo di capo: gestione e motivazione dei collaboratori, leadership, capacità di delega.

- *Competenze trasversali* sono altri punti di forza e abilità psicologiche che sostengono tutte le altre abilità: sono flessibilità, tolleranza allo stress, tensione al miglioramento continuo, innovazione.

Sviluppare le abilità più richieste

Le soft skills valorizzano la persona, perché aumentano il valore individuale, la specificità. Ciascuno nella propria storia personale ha sviluppato alcune caratteristiche, alcune abilità più di altre. Questo è un vantaggio quando si cerca lavoro, se riusciamo a conoscere e far valere le nostre specifiche esperienze e competenze. In generale alcune abilità sono più richieste. Per esempio:

Flessibilità/adattabilità, che significa mettersi in gioco personalmente, utilizzando abilità diverse, dalla grafica alla scrittura, dal sapersi presentare alla manualità.

Attitudini multitasking, sono le diverse abilità che abbiamo e che vengono impiegate in modalità di apprendistato, tirocini, esami. È appurato che le aziende oggi usano molto la forma dello *stage* per conoscere il lavoratore, e attraverso questo arrivano poi all'assunzione.

Rapidità nel risolvere i problemi, che può essere aumentata facendo attività o sport che obbligano alla concentrazione, a prendere decisioni immediate, e sviluppare la capacità di collaborazione.

Creatività, la si migliora abituandosi a cambiare strada, uscire dagli schemi, sviluppare la curiosità, magari seguendo degli hobby al di fuori del percorso di studio.

Reti di contatti, si può allargare la rete di relazioni, frequentando associazioni e nuovi ambienti nei quali mettersi in gioco.

Organizzazione, è un'abilità fondamentale, che si può

imparare già durante la scuola o nel tempo libero. Nel cercare un nuovo lavoro di per sé si migliora tale abilità, imparando a gestire le informazioni, a utilizzare dati da fonti diverse.

Spirito di gruppo, è richiesto ormai da tutte le aziende il saper fare squadra; lo si impara praticando sport, convivendo con altri studenti o persone, o nel volontariato.

Resistenza allo stress, che significa saper mantenere il controllo, assumersi responsabilità, rimanendo focalizzati sulle priorità.

Attenzione ai dettagli, l'essere curati, precisi e orientati verso il risultato finale: per alcuni è uno stile di vita, per altri può essere appreso.

Essere intraprendenti, sviluppare idee e organizzarle in progetti, realizzandoli anche assumendosi rischi, è molto apprezzato nelle aziende.

Fiducia in se stessi e autonomia, riguarda la conoscenza di quanto si vale, il saper dare peso alle proprie opinioni di fronte a quelle degli altri, e la capacità di svolgere mansioni conoscendo le proprie risorse, senza bisogno di supervisione esterna.

Soft skills e orientamento

Secondo alcuni consulenti i neo-diplomati e neo-laureati sono poco proattivi, nel senso di sapersi attivare per anticipare gli eventi e incidere sul contesto; e mancano di tenacia, ovvero accettare l'insuccesso alimentando la costanza verso l'obiettivo. Allora per chi si occupa dell'orientamento in uscita è importante tener conto di quello che le aziende apprezzano, e l'attività dell'*alternanza scuola lavoro*, a cui la legge 107 obbliga tutti gli studenti del triennio superiore, è un'ottima esperienza in tal senso, perché abitua alla relazione professionale, fa sperimentare il conseguimento di risultati e fa crescere attraverso nuove esperienze. È importante saper uscire dalla *zona di comfort*, ed entrare in quello dello stress, possibilmente a un livello prossimale alle proprie competenze.

Continua da pag. 8

marzo 2008; O.M. n. 40 prot. 3744 dell'8 aprile 2009; O.M. n.44 prot. 346 del 5 maggio 2010; O.M. n.42 prot.3145 del 6 maggio 2011, O.M. n. 41 prot. 2881 dell'11 maggio 2012, O.M. n. 13 prot. 332 del 24 aprile 2013; l'O.M. n 37 prot. 316 del 19 maggio 2014; O.M. n. 11 prot. 320 del 29 maggio 2015, O.M. prot.252 del 19 aprile 2016).

Scrutini finali

È importante fare una distinzione: la questione dell'attribuzione del credito scolastico da parte dell'insegnante di religione è COSA DIVERSA da quella riguardante la validità del voto del docente di religione in sede di scrutinio e del fatto che esso può essere determinante ai fini della promozione o meno alla classe successiva; il voto dell'insegnante di religione è DETERMINANTE per stabilire l'eventuale promozione o meno alla classe successiva oppure ammissione o meno agli esami e, a sostegno di questo principio, si è pronunciata, come abbiamo sempre segnalato, la stragrande maggioranza della giu-

stizia amministrativa (vedi a proposito la "Nota dello Snadir sugli scrutini finali: il voto dell'insegnante di religione è determinante. a.s. 2015/2016").

Valutazione dell'insegnamento della religione cattolica e del comportamento

La Circolare Ministeriale n.10 prot. 636 del 23 gennaio 2009 e il DPR n.122/2009 hanno determinato un cambiamento sul metodo da utilizzare nella valutazione degli studenti; infatti si afferma che "le espressioni valutative siano riportate con voti numerici espressi in decimi"; tutto ciò, però, non si utilizza per le valutazioni dell'insegnamento della religione cattolica, per la quale si specifica che "è espressa senza attribuzione di voto numerico" (art. 2, comma 4 e art.4, comma 3 del DPR n.122 del 22 giugno 2009); nell'insegnamento della religione, infatti, la valutazione riprende ancora oggi una procedura di derivazione concordataria (art.4 della legge n.824/1930) recepita dall'art. 309 del Testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n.296.

Quanto alla possibilità per gli insegnanti di reli-

gione di esprimere una propria valutazione sul comportamento degli alunni, ribadiamo che non è cambiato nulla rispetto agli anni precedenti.

L'art.2, comma 8 dello schema di regolamento concernente "Coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative in materia, ai sensi degli artt. 2 e 3 del D.L. 1 settembre 2008 n.137, convertito con modificazioni dalla L. 30 ottobre 2008, n. 169" approvato dal Consiglio dei Ministri in data 13/03/2009, ribadisce che la valutazione del comportamento degli studenti viene espressa collegialmente dal Consiglio di classe, così come già precedentemente asseriva il D.M. n. 5 sulla "valutazione del comportamento degli studenti" del 16 gennaio 2009 e poi successivamente ha confermato il DPR n.122/2009.

Si ricorda inoltre che ai sensi del D.P.R. 751/85 e del D.Lgs. 296/94 l'insegnante di Religione Cattolica fa parte a pieno titolo del Consiglio di classe; pertanto eventuali delibere di collegi dei docenti che escludano il docente di religione dalla valutazione del comportamento degli alunni sono da ritenere illegittime.



INFO

TEL. 06/62280408

FAX. 06/81151351

MAIL. SNADIR@SNADIR.IT

ORARIO APERTURA UFFICI

Segreteria nazionale Roma :

mercoledì e giovedì

• **pomeriggio : ore 14,30 / 17,30**

Sede legale e amministrativa Modica:

lunedì, mercoledì e venerdì

• **mattina : ore 9,30 / 12,30**

• **pomeriggio : ore 16,30 / 19,30**

Il servizio e-mail è svolto nelle giornate di apertura delle sedi.

Per comunicazioni urgenti telefonare ai seguenti numeri:

340/0670921; 340/0670924; 340/0670940;

349/5682582; 347/3457660; 329/0399657;

329/0399659.

In caso di mancato recapito inviare al CPO di Ragusa per la restituzione al mittente previo pagamento resi



Doppia assicurazione per gli iscritti allo Snadir

Dal 1o settembre 2006 lo Snadir ha stipulato con l'Unipol una polizza per la copertura della responsabilità civile personale degli iscritti. Tale assicurazione fa seguito a quella già stipulata per gli infortuni. Gli iscritti allo Snadir, pertanto, fruiscono gratuitamente delle polizze assicurative infortuni e responsabilità civile.

• Nel sito <http://www.snadir.it> alla sezione "Assicurazione" tutte le informazioni.

ELENCO DEI RIFERIMENTI PROVINCIALI

AGRIGENTO Via Moncada 2, piano 6 - 92100 AGRIGENTO - Cell. 3343019299 - tel./fax. 0922/613089 - agrigento@snadir.it

ANCONA Cell. 3313327547 - marche@snadir.it

BASSANO DEL GRAPPA Cell. 340/7215230 - bassano@snadir.it

BARI Via Imbriani, 18 - 70029 SANTERAMO IN COLLE (BA) - Cell. 329/0019128 - Tel./Fax: 080/3023700 - bari@snadir.it

BENEVENTO Via Degli Astronauti, 3 - 83038 MONTEMIETTO (AV) - Cell. 3332920688 - benevento@snadir.it

BERGAMO Via Torretta 25 - 24125 BERGAMO - Cell. 3208937832 - Tel: 0350932900 - FAX: 1782757734 - bergamo@snadir.it

BOLOGNA Via G. Amendola, 17 - 40121 BOLOGNA (BO) - Cell. 3482580464 - Tel. 051/4215278 - bologna@snadir.it

BRESCIA FAX: 1782757734 - brescia@snadir.it

BRINDISI Cell. 3478814667 - brindisi@snadir.it

CAGLIARI Via Segni, 139 - 09047 SELARGIUS (CA) - Cell. 3400670940 - Tel. 070/2348094 - Fax 1782763360 - cagliari@snadir.it

CASERTA Via F. Iodice, 53 - 81050 PORTICO DI CASERTA [CE] - Cell. 3313185446 - Fax: 1782201730 - caserta@snadir.it

CATANIA Via Marco Polo, 2 - 95129 CATANIA - Cell. 3297108125 - 3932054855 - Tel/Fax. 095/387859 - catania@snadir.it

CATANZARO Via Petrarca 21 - 88024 GIRIFALCO (CZ) - Cell. 3480618927 - Tel. /Fax 0968/749918 - catanzaro@snadir.it

CREMONA Cell. 3283310143 - FAX: 1782757734-cremona@snadir.it

ENNA Via Portella Rizzo, 38 - 94100 ENNA - Cell. 3497949091 - Tel/Fax. 0935/37961 - enna@snadir.it

FERRARA Presso sede Gilda Corso Giovecca, 47 - 44121 FERRARA - Cell. 3471110019 - ferrara@snadir.it

FIRENZE Piazzale Donatello, 29 - 50122 FIRENZE - Cell. 3473457660 - firenze@snadir.it

FORLÌ CESENA Via Uberti, 56/f - 47521 CESENA - Cell. 3284174971 - forlicesena@snadir.it

FROSINONE Cell. 389 9883935 - frosinone@snadir.it

ISERNIA Via mazzini - 81010 ISERNIA - Cell. 3470235891 - Tel. 0865904550 - Fax: 0865/909406 - isernia@snadir.it

LATINA Via Pontina 90 - 04100 LATINA - Cell. 3459980210 - Tel./Fax 0773/1510033 - latina@snadir.it

LECCE Via Domenico Acclavio, 72 - 73100 LECCE - Cell. 3331370315 - Tel/Fax 0832/1692131 - lecce@snadir.it

MANTOVA Cell. 3281661680 - FAX: 1782757734-mantova@snadir.it

MESSINA Via G. La Farina, 91 is. R - 98123 MESSINA - Cell. 3495030199 - Tel./Fax 0909412249 - messina@snadir.it

MILANO P.zza IV Novembre, 4 - 20124 MILANO (MI) - Cell. 3283143030 - Tel. 02/671658113 - milano@snadir.it

MODENA Cell. 3711841169 - modena@snadir.it

NAPOLI Via F.Scandone, 15 - 80124 Napoli - Cell. 3400670924 / 3290399659 - Tel/Fax 081/6100751 - napoli@snadir.it

PADOVA Via Ugo Foscolo, 13 - 35131 PADOVA - Cell. 3407215230 3371112423 - padova@snadir.it

PALERMO Via R. Gerbasì, 21 - 90139 PALERMO Cell. 3495682582 - Tel./Fax 091/6110477 - palermo@snadir.it

PAVIA Cell. 3382083216 - pavia@snadir.it

PERUGIA Via L. Chiavellati, 9 - 06034 FOLIGNO (PG) - Cell. 3807270777 - 3888817255- umbria@snadir.it

PISA Via Studiati 13 - 56100 PISA - Cell. 3473457660 / 3395618687 - Tel. 050/970370 - Fax 1782286679 - pisa@snadir.it

PORDENONE Cell. 328/0869092 - friuliveneziagiulia@snadir.it

POTENZA Via Nazario Sauro 112 - 85100 POTENZA - Cell. 3400670921 - Fax: 09711801020 - basilicata@snadir.it

RAGUSA Via Sacro Cuore, 87 - 97015 MODICA (RG) - Tel. 0932/762374 - Fax 0932/455328 - Cell. 3290399657 ragusa@snadir.it

ROMA Via del Castro Pretorio, 30 - 00185 ROMA - Tel. 06/44341118 - Fax 06/49382795 - Cell. 347/3408729 roma@snadir.it

ROVIGO Cell. 3497862773 - rovigo@snadir.it

SALERNO Via F. Farao, 4 - 84124 SALERNO - Cell. 328/1003819 - Tel./Fax. 089/792283 - salerno@snadir.it

SASSARI Cell. 3803464277 - sassari@snadir.it

SIRACUSA Corso Gelone, 103 - 96100 SIRACUSA - Cell. 333/4412744 - 3662322100 - Tel. 0931/464767 - Fax 0931/60461 - siracusa@snadir.it

TARANTO Via Settembrini, 85 - 74122 TARANTO - Cell. 347/9144391 - Tel: 0994001421 - taranto@snadir.it

TERNI Cell. 331/3327547 - terni@snadir.it

TORINO Via Bortolotti, 7 C/O Uffici " Terrazza solferino - 10121 TORINO - Cell. 3497108075 - torino@snadirt.it

TRAPANI Via Bali Cavarretta, 2 - 91100 TRAPANI - Cell. 349/8140818 - Tel./Fax 0923/038496 - trapani@snadir.it

TRENTO Via Leopoldo Pergher, 16 - 38121 TRENTO - Cell. 349/6433337 - trento@snadir.it

TREVISO Viale Felissent, 96/L - 31100 TREVISO Cell. 349/6936083 - Tel. 0422/307538 - treviso@snadir.it

TRIESTE Cell. 328/0869092 - friuliveneziagiulia@snadir.it

UDINE Cell. 3331343144 - 3280869092 - udine@snadir.it

VARESE Cell. 3475522909 - varese@snadir.it

VENEZIA Via G. Rossini, 5 - 30038 Spinea [VE] Cell. 3408764579 - Fax. 04181064804 - venezia@snadir.it

VERONA Piazza marcolungo 25 - 37042 Caldiero (VR) - cell 349/4662130 - verona@snadir.it

VICENZA Via dei Mille, 96 - 36100 VICENZA - Cell. 328/0869092 / 377/9831508 - Tel/Fax. 0444/955025 vicenza@snadir.it

VITERBO Via Santa Maria in Silice 3 - 01100 VITERBO - Cell. 347/9259913 / 347/1767917 - Fax 0761308866 - viterbo@snadir.it